

Navigazione marittima

La navigazione marittima dipende dal punto di vista amministrativo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le funzioni amministrative riguardanti la navigazione marittima sono esercitate dal Corpo delle Capitanerie di Porto, dipendente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le diverse funzioni operative sono affidate alla Guardia Costiera (reparto tecnico - operativo delle Capitanerie di Porto), che ha anche il compito di coordinare tutti i Corpi partecipanti a eventuali soccorsi.

Il litorale dello Stato è suddiviso in:

- Zone marittime: ufficio corrispondente: Direzione Marittima;
- Compartimenti marittimi: ufficio corrispondente: Capitaneria di Porto;
- Circondari marittimi: ufficio corrispondente: Ufficio Circondariale Marittimo;
- Zone minori: rappresentate da: Uffici Locali Marittimi e Delegazioni di Spiaggia.

I titolari dei suddetti uffici sono Comandanti del Porto (dell'approdo).

Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza (e altri) operano secondo i compiti istituzionali previsti dal loro Corpo.

All'estero, la navigazione marittima italiana è affidata all'Autorità Consolare.

Acque territoriali italiane

Comprendono la fascia di mare fino a 12 miglia dalla costa segnata dalla bassa marea. Per golfi e baie, le 12 miglia sono calcolate dalle linee di base, riportate su apposite carte nautiche.

Navigazione interna

L'amministrazione è retta dal "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" e fa capo alla Direzione Generale della Motorizzazione. Per ogni provincia è preposto un ufficio del "Dipartimento dei trasporti terrestri" (ex motorizzazione).

L'art. 2 bis legge 498/1994 prevedeva per le imbarcazioni che navigavano permanentemente nelle acque interne le stesse disposizioni di legge vigenti per i natanti. Tale articolo è stato soppresso e i proprietari di imbarcazioni, anche se navigano nelle acque interne, devono provvedere all'iscrizione nel RID (registro delle imbarcazioni da diporto).

La navigazione nelle acque interne si svolge con le medesime modalità previste per le acque marittime, ma la regolamentazione varia a seconda delle zone geografiche e può

essere conosciuta rivolgendosi alle Autorità locali (Provincia, Comune, Carabinieri, o altre autorità).

- In alcuni laghi, specie in Italia centrale, non è ammessa la navigazione con unità a motore.
- La navigazione a motore entro i 50 m dalla riva è consentita solo con motori elettrici di potenza non superiore a 3 HP e a non più di 5 nodi.
- Tra i 50 e i 150 m dalla riva è consentita la navigazione a motore con velocità non superiore a 10 nodi.
- Oltre i 150 m dalla riva è permesso navigare con velocità fino a 27 nodi nelle ore diurne e fino a 10 nodi nelle ore notturne.

Le unità da diporto

La navigazione da diporto è quella svolta a scopo sportivo o ricreativo, senza fine di lucro.

L'attuale legge di riforma della nautica consente che le unità da diporto vengano utilizzate per fini lucrativi: nei contratti di locazione e noleggio, per l'insegnamento della navigazione da diporto, come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Classificazione: *Le unità da diporto non sono classificate in relazione al mezzo di propulsione, ma solo in base alla loro lunghezza fuori tutto (lft), misurata secondo gli standard armonizzati della Comunità Europea.*

Le unità da diporto vengono *classificate* come segue:

- **Navi:** le unità di lunghezza $lft > 24$ m;
- **Imbarcazioni:** le unità di lunghezza $10m < lft \leq 24$ m;
- **Natanti:** le unità di lunghezza $lft \leq 10m$.

Per navi e imbarcazioni (con o senza marcatura CE) è prevista l'iscrizione presso il Registro delle Imbarcazioni da Diporto (R.I.D.).


L'iscrizione dei natanti è facoltativa.

Unità con marcatura CE

Dal 17 giugno 1998 tutte le unità da diporto di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, con scafo di lunghezza compresa tra i **2,5 e i 24 m**, per poter essere messe in commercio devono soddisfare i requisiti costruttivi essenziali di sicurezza indicati dalle norme armonizzate adottate dai paesi della Comunità Europea.

Le stesse unità devono inoltre recare la **marcatura CE di conformità**, dalla quale si determinano:

- La categoria di progettazione con i dati tecnici di costruzione e di abilitazione alla navigazione (A, B, C, D);
- La portata massima consigliata dal costruttore (peso di carburante, acqua, provviste) attrezzature varie e persone);
- Il numero delle persone trasportabili.



Unità da diporto escluse dai suddetti criteri di costruzione:

- unità destinate solo alle regate;
- canoe, kayak, gondole e pedalò, tavole a vela e a motore, moto d'acqua e unità analoghe;
- riproduzioni originali e singole di unità storiche;
- unità sperimentali o costruite per proprio uso, non immesse nel mercato comunitario.

Categoria di navigazione unità con marcatura CE

Le unità da diporto con marcatura CE sono suddivise in **quattro categorie** e sono progettate e costruite per navigare in condizioni meteo-marine non superiori a quelle previste dalla loro categoria di appartenenza.

La valutazione degli elementi meteorologici rientra nella competenza e nella responsabilità di chi conduce l'unità. Il comandante potrà incontrare anche condizioni meteomarine superiori al previsto, ma la navigazione è affidata alla sua capacità e al suo senso marinaresco. Egli rimane comunque il solo responsabile dei danni che possono occorrere alla barca e alle persone imbarcate.

La nuova legge sul diporto ha soppresso i limiti di navigazione in base alla distanza dalla costa.

In relazione alla categoria assegnata, imbarcazioni e natanti sono abilitati per le seguenti specie di navigazione:

- **Di categoria A: progettata per viaggi di lungo corso con forza del vento anche > 8 e altezza delle onde $H > 4$ metri;**
- **Di categoria B: con condizioni meteo-marine non superiori a vento forza $8 (\leq 8)$ e mare agitato (onde fino a 4 m; $H \leq 4$ m);**
- **Di categoria C: con condizioni meteo-marine non superiori a vento forza $6 (\leq 6)$ e mare molto mosso (onde fino a 2 m; $H \leq 2$ m);**
- **Di categoria D: per navigazione in acque protette (piccoli laghi, fiumi e canali) con condizioni meteo-marine non superiori a vento forza $4 (\leq 4)$ e mare poco mosso (onde fino a 0,3 m; $H \leq 0,3$ m).**

Non sono previsti limiti di navigazione espressi in miglia di distanza dalla costa.

La forza del vento è espressa secondo la scala Beaufort e per l'altezza delle onde s'intende quella significativa (altezza media di un terzo delle onde più alte osservate in un certo periodo).

I natanti con marcatura CE possono quindi navigare senza limitazioni di distanza dalla costa. Esiste, però, un problema di diritto internazionale: secondo i trattati in vigore, le unità in navigazione fuori dalle acque territoriali (12 miglia) devono comprovare la loro bandiera di appartenenza per mezzo dei documenti di bordo. I natanti, non essendo iscritti nei registri, non possono soddisfare tale condizione e sono esposti alle operazioni di polizia (controlli e sequestri) svolte nelle acque internazionali dalle navi militari dei paesi aderenti ai trattati in oggetto.

Categorie di navigazione per unità senza marcatura CE

Fino al 16 giugno 1998 potevano essere immesse in commercio e in servizio unità da diporto non conformi alla nuova legislazione comunitaria, per le quali continua a valere la precedente legislazione.

Imbarcazioni senza marcatura CE: a seguito di una “**visita iniziale**” di controllo da parte di un funzionario della Capitaneria di Porto e da parte dell'Ente Tecnico, viene rilasciata la *licenza di navigazione* che abilita le unità iscritte al R.I.D. a navigare:

- *Le imbarcazioni:* in acque interne e marittime, *senza alcun limite.*
- *Le imbarcazioni:* in acque interne *senza alcun limite* e in acque marittime *entro 6 miglia dalla costa.*

Natanti senza marcatura CE: *i natanti non sono soggetti a iscrizione e, di conseguenza, sono esenti dal rilascio della licenza di navigazione e possono navigare:*

- *Solo entro 6 miglia dalla costa;*
- *I natanti ritenuti idonei da un Organismo Notificato o Affidato possono navigare, previo accertamento tecnico, entro 12 miglia. In tal caso è necessario avere a bordo le dotazioni di salvataggio e di sicurezza ed essere in possesso dell'abilitazione al comando per la navigazione effettivamente svolta.*

I natanti tipo iole, pattino, sandolino, moscone, tavola a vela, scooter d'acqua e quelli con superficie velica ≤ 4 mq sono abilitati a navigare entro 1 miglio dalla costa.

La navigazione delle moto d'acqua e delle unità similari è disciplinata con ordinanze dell'Autorità Marittima o della navigazione interna.

Patente nautica da diporto

La patente nautica è necessaria per comandare:

- *Qualsiasi unità in navigazione oltre le 6 mg dalla costa;*
- *In acque interne e marittime entro 6 mg dalla costa per unità munite di motore con:*
 - Cilindrata > 750cc se a carburazione a 2 tempi;
 - Cilindrata > 1.000cc se a carburazione a 4 tempi fuoribordo;
 - Cilindrata > 1.300cc se a carburazione a 4 tempi entro bordo;
 - Cilindrata > 2.000cc se diesel.
 - Potenza > 40,8 CV (30kw).
- *Per condurre gli acquascooter, moto d'acqua e mezzi similari, indipendentemente dalla potenza e cilindrata del motore;*
- *Quando, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, si esercita lo sci nautico.*

Quando il tipo di navigazione o di unità impiegata non richiedono il possesso della patente, è comunque necessario:

- *Aver compiuto 18 anni per condurre le imbarcazioni;*

- Aver compiuto 16 anni per condurre i natanti a motore;
- Aver compiuto 14 anni per condurre i natanti a vela con superficie velica superiore a 4 mq nonché per le unità a remi che navigano entro un miglio dalla costa.

Si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione, allenamento e agonistica svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle Federazioni nazionali e dalla Lega Navale Italiana.

I tipi di patente nautica – imbarcazioni e natanti

Sono previsti solo due tipi di abilitazione, in relazione alla distanza dalla costa:

- a) Patenti che abilitano alla navigazione *entro 12 miglia dalla costa*.
- b) Patenti che abilitano alla navigazione *senza alcun limite dalla costa*.

Entrambi i tipi di patente abilitano al comando di unità sia a vela sia a motore.

A richiesta, le patenti possono essere limitate per il comando di unità solo a motore.

La patente è collegata al tipo di navigazione effettivamente svolta e al tipo di unità che si comanda, non al tipo di navigazione per cui è abilitata l'unità.

Per cui:

- Con una patente che abilita alla navigazione entro 12 miglia dalla costa si può comandare qualsiasi tipo di imbarcazione (anche se abilitata a navigare senza limiti) purché si navighi entro le 12 miglia dalla costa;
- Un'imbarcazione fino a 24 m di lunghezza con un motore di potenza inferiore ai 40,8 CV può essere comandata senza patente se si naviga entro 6 miglia dalla costa;
- Qualsiasi tipo di natante o imbarcazione (anche senza motore, purché abilitato) richiede la patente per navigare oltre le 6 miglia dalla costa.

La persona che materialmente regge il timone di un'unità da diporto può non essere munita della patente nautica, purché lo sia chi assume la responsabilità del comando e della condotta della navigazione.

Le autorità competenti al rilascio delle patenti nautiche sono:

- Le Capitanerie di Porto, gli Uffici Circondariali Marittimi e gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile per le patenti entro 12 miglia dalla costa;
- Le Capitanerie di Porto e gli Uffici Circondariali Marittimi, per le patenti senza alcun limite dalla costa.

Stranieri (con permesso di soggiorno) e italiani residenti all'estero possono condurre navi e imbarcazioni se in possesso di idoneo titolo rilasciato dallo stato di appartenenza. Se lo straniero esibisce dichiarazione da cui risulti che nessuna abilitazione è prevista dalla giurisdizione di quello Stato, si prescinde dall'obbligo di avere la patente anche in Italia.

La patente nautica per navi da diporto

Per comandare le unità da diporto di lunghezza superiore ai 24 m è sempre necessaria la patente per navi da diporto.

Per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della patente per navi da diporto bisogna essere in possesso della patente per il comando di unità da diporto senza alcun limite dalla costa da almeno 3 anni.

Coloro che sono in possesso della patente per navi da diporto possono comandare anche imbarcazioni e natanti.

Rilascio, validità e rinnovo delle patenti

La patente viene rilasciata al termine della prova pratica dal presidente della commissione, o dall'esaminatore previa apposizione sul documento stesso della propria firma e di quella del candidato.

La patente nautica da diporto, sia per imbarcazioni sia per navi, non è soggetta alla tassa di rilascio né a tassa di rinnovo annuale.

La patente nautica ha una validità di 10 anni dalla data di rilascio o del rinnovo. La durata è ridotta a 5 anni per coloro che al momento del rilascio o del rinnovo abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

Per le patenti speciali (rilasciate ai portatori di handicap) il periodo di validità è indicato nel documento.

La richiesta di rinnovo può essere presentata sia prima sia dopo la scadenza e, in entrambi i casi, la durata successiva decorre dalla data del rinnovo.

Le patenti scadute non consentono al titolare di assumere il comando e la condotta di unità da diporto.

Sospensione della patente

È prevista:

- Per la perdita temporanea dei requisiti fisici e/o psichici richiesti (fino alla certificazione del loro recupero);
- Per assunzione del comando in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze inebrianti o stupefacenti (per un massimo di 6 mesi);
- In caso di atti di imprudenza o imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica e produrre danni (per un massimo di 3 mesi);
- Per motivi di pubblica sicurezza su richiesta del prefetto (per un massimo di 6 mesi);
- In caso di procedimento penale in corso per i delitti di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime colpose (per un massimo di 1 anno).

Revoca della patente

È prevista in caso di perdita definitiva dei requisiti fisici, psichici o morali richiesti.

La patente nautica per navi da diporto

Per comandare le unità da diporto di lunghezza superiore ai 24 m è sempre necessaria la patente per navi da diporto.

Per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della patente per navi da diporto bisogna essere in possesso della patente per il comando di unità da diporto senza alcun limite dalla costa da almeno 3 anni.

Coloro che sono in possesso della patente per navi da diporto possono comandare anche imbarcazioni e natanti.

Iscrizione nei registri (R.I.D.)

Per navi e imbarcazioni (con o senza marcatura CE) è prevista l'iscrizione presso il Registro delle Imbarcazioni da Diporto (R.I.D.). L'iscrizione dei natanti è facoltativa.

I registri delle imbarcazioni da diporto sono tenuti

- Dalle Capitanerie di Porto;
- Dagli Uffici Circondariali Marittimi;
- Nonché presso gli uffici abilitati del “Dipartimento dei trasporti terrestri” (ex M.C.T.C.) individuati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Sono questi stessi uffici che rilasciano la licenza di navigazione, per tutte le categorie di unità, senza distinzione di abilitazione alla navigazione.

Le unità da diporto possono essere di proprietà di cittadini italiani e stranieri e iscritte presso un qualsiasi ufficio, senza tener conto della nazionalità o della residenza.

In base alla certificazione di idoneità alla navigazione, rilasciata da un organismo notificante (Registro Italiano Navale, o Ente Tecnico riconosciuto), l'ufficio di iscrizione rilascia alle unità:

- La licenza di navigazione;
- Il certificato di sicurezza.

La licenza di navigazione contiene i seguenti dati:

- Nome dell'imbarcazione, sigla e numero d'iscrizione;
- Le generalità del proprietario;
- Eventuale nominativo internazionale per le trasmissioni radio;
- La classificazione dell'unità: motore o vela;
- I dati caratteristici dell'imbarcazione: lunghezza, stazza, ecc;
- I dati caratteristici del motore (entrobordo);
- Il numero massimo delle persone trasportabili;
- La categoria di navigazione.

La licenza va rinnovata solo in caso di modifica della stazza, del motore, delle caratteristiche essenziali dello scafo, dell'iscrizione al R.I.D.; non è soggetta a rinnovo né a vidimazione annuale.

Documenti sostitutivi della licenza possono essere:

- La licenza provvisoria (valida al massimo 6 mesi);
- L'autorizzazione temporanea in prova.

Il Certificato di sicurezza attesta lo stato di navigabilità dell'*imbarcazione* o della *nave da diporto*, vale a dire la sua conformità al «Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto».

Il certificato viene rilasciato all'atto della prima iscrizione al R.I.D. ed ha una validità iniziale di:

- 8 anni dall'iscrizione per le unità CE (categoria A e B) e per quelle non CE abilitate alla navigazione illimitata;
- 10 anni dall'iscrizione per le unità CE (categoria C e D) e per quelle non CE abilitate alla navigazione entro 6 miglia dalla costa.

Le unità iscritte al RID sono soggette (trascorso il periodo iniziale di validità del certificato) a visite periodiche per verificare la conformità al «Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto». Le visite successive avvengono ogni 5 anni per tutte le categorie (salvo il caso di visite occasionali obbligatorie nei casi di sinistro, cambio del motore, avaria grave,...).

Per i natanti non è prevista l'iscrizione nei registri né il rilascio della licenza di navigazione.

I natanti *possono essere iscritti* nei registri delle imbarcazioni. In questo caso ne assumono il relativo regime giuridico e possono essere abilitati alla navigazione prevista dalla categoria di progettazione e costruzione alla quale appartengono.

Nome e numero d'iscrizione

Il nome è facoltativo ma, se registrato, deve essere differente da ogni altro presente nello stesso Circondario Marittimo o Ufficio della Motorizzazione Civile.

Il *numero d'iscrizione*, riportato anche sulla licenza di navigazione, comprende la sigla dell'ufficio d'iscrizione, il numero d'iscrizione, la lettera D (ND per le navi).

Es.: 2GE 2525 D (2GE = Ufficio Circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure).

Lettere e numeri devono essere alti almeno 20 cm ed essere apposti a prora sul lato di dritta e a poppa sul lato sinistro.

Ortona: 1-PC

I colori permessi sono: bianco, nero, giallo, arancione (il più visibile sullo scafo).

Motori e motori ausiliari

Per le unità provviste di motore è previsto un documento denominato **“dichiarazione di potenza”** rilasciata dal costruttore, su apposito modello, contenente le caratteristiche tecniche costruttive, la potenza in Cv e Kw, la cilindrata e il consumo orario.

Il documento è obbligatorio:

- Per i natanti (con motore entro o fuoribordo);
- Per le imbarcazioni con motore fuori bordo.

Il documento non è previsto per i motori e.b installati sulle navi e le imbarcazioni, in quanto i dati tecnici sono riportati nella licenza di navigazione dell'unità.

Nel certificato assume particolare rilevanza la potenza in KW e CV e la cilindrata del motore ai fini della obbligatorietà (o meno) della patente nautica.

I certificati sono rilasciati dalle Capitanerie di Porto, dagli Uffici Circondariali Marittimi e dagli Uffici Provinciali (ex M.C.TC.).

La potenza dei motori è dichiarata direttamente dal costruttore.

Motori ausiliari

Sulle unità munite di un solo motore può essere installato un secondo motore di emergenza, considerato tale alle seguenti condizioni:

- Che sia un fuoribordo;
- Che sia sistemato su un proprio supporto e posizionato di lato sullo specchio poppiero;
- Che abbia potenza non superiore al 20% di quella del motore principale;
- Che venga usato solo in caso di avaria del motore principale;
- Che sia munito di certificato d'uso e di propria polizza di assicurazione.

In questo caso la sua potenza e la sua cilindrata non vengono calcolate ai fini della necessità della patente, della tassa di stazionamento e della potenza massima installabile a bordo.

Autonomia

Per autonomia si intende il tempo di navigazione dell'unità, senza effettuare alcun rifornimento.

Nel periodo estivo, sono ricorrenti i casi di richiesta di soccorso in mare per mancanza di carburante e talvolta le conseguenze sono molto care.

Allo scopo di evitare simili eventi è necessario conoscere il consumo di carburante del proprio motore. Nella dichiarazione di potenza è riportata l'indicazione: "consumo orario l/h".

Un piccolo calcolo permette di quantificare, in relazione al carburante disponibile, le ore di moto consentite, evitando il rischio di rimanere "con il serbatoio a secco".

Assicurazione.

La legge di riforma della nautica ha modificato la normativa concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi. Tutte le unità da diporto che abbiano un motore a bordo (entro bordo o fuori bordo, anche se ausiliario) di qualsiasi potenza devono avere una polizza di assicurazione. La copertura assicurativa deve essere effettuata anche per i tender.

Il limite dei tre cavalli fiscali che escludeva l'obbligo assicurativo è stato soppresso.

Il contrassegno assicurativo e il certificato di assicurazione devono essere considerati come documenti di bordo da esibire, quando richiesti, agli organi preposti alla vigilanza in mare.

Il premio assicurativo si paga annualmente e la scadenza è indicata nella relativa polizza. Non necessitano di assicurazione nautica le imbarcazioni da *diporto a vela e remi* non dotate di un motore ausiliario.

I documenti di bordo

Devono essere tenuti a bordo in originale.

Nella navigazione tra porti nazionali è concesso tenerne una copia fotostatica purché autenticata dall'Autorità Marittima o dalla Motorizzazione Civile.

Imbarcazioni

- *Documenti di riconoscimento delle persone presenti a bordo;*
- *Licenza di navigazione;*
- *Certificato di sicurezza in corso di validità;*
- *Polizza di assicurazione, indipendentemente dalla potenza del motore (non c'è obbligo di esporre il contrassegno ma va tenuto tra i documenti di bordo);*
- *Patente di abilitazione al comando, quando richiesto;*
- *Dichiarazione di potenza del motore (se non riportato nella licenza di navigazione);*
- *Licenza d'esercizio RTF: è prevista per qualsiasi impianto radio trasmittente installato a bordo ed è obbligatoria per le unità che navigano a oltre 6 miglia dalla costa. Non ha scadenza;*

- **Certificato Rtf dell'operatore;**
- **Copia dell'autocertificazione per l'assunzione di responsabilità nel caso d'uso dell'apparato ai soli fini di emergenza e di sicurezza (oppure il contratto di utenza con una concessionaria);**
- **Ricevuta** comprovante il pagamento del canone degli eventuali apparecchi radiotelevisivi di bordo (solo per le unità impiegate in attività di locazione o noleggio);

Natanti

- **Documenti di riconoscimento delle persone presenti a bordo;**
- **Patente di abilitazione, quando richiesto;**
- **Dichiarazione di potenza** per i motori sia entro bordo sia fuoribordo;
- **Polizza e contrassegno di assicurazione;**
- **Licenza d'esercizio RTF (se previsto il vhf);**
- **Certificato limitato di radiotelefonista (se con apparecchio radio a bordo);**
- **Copia dell'autocertificazione per l'assunzione di responsabilità nel caso d'uso dell'apparato ai soli fini di emergenza e di sicurezza (oppure il contratto di utenza con una concessionaria);**

- **Il documento di idoneità dei natanti non CE per navigare tra 6 e 12 miglia;**

- **Manuale del proprietario (se con marcatura CE), non è obbligatorio ma si consiglia di averlo a bordo.**

Per la navigazione in acque internazionali ed estere i documenti di bordo sono quelli elencati, ma devono essere tenuti a bordo in originale.

Se la destinazione è diretta verso uno stato non appartenente all'UE è necessario recarsi, prima della partenza, presso un ufficio di Polizia di Frontiera Marittima (Polmar) ed assolvere alla partenza alle formalità relative al controllo dei documenti dei passeggeri e equipaggio.

Bandiera nazionale mercantile

Tricolore con lo stemma delle Repubbliche Marinare.

È obbligatoria solo per le unità iscritte e può essere esposta nella posizione più opportuna, secondo le necessità di bordo (comunque preferibilmente all'albero o a poppa).

In navigazione si espone qualunque sia l'ora quando si naviga in prossimità di terra, quando s'incontrano altre unità, nell'entrata e nell'uscita dai porti.

In porto si espone nei giorni festivi, nelle feste nazionali e nelle solennità civili, dalle ore 8 al tramonto del sole.

Il comandante delle unità da diporto

Il Codice disciplina la navigazione nei suoi diversi aspetti tecnico-legislativi; esaminiamo quello riguardante le attribuzioni del Comandante delle unità da diporto.

Il Comandante è il responsabile della sicurezza dell'imbarcazione e della vita delle persone imbarcate.

Da quest'attribuzione consegue che tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del Comandante, il quale impone il comportamento più adatto alla sicurezza della navigazione e alla convivenza a bordo. Questa posizione di responsabilità e di autorità richiede capacità tecniche e umane.

Prima della partenza il Comandante deve...

- ✓ *Verificare e accertarsi che tutte le dotazioni di sicurezza e di salvataggio siano presenti a bordo, che tutte le persone imbarcate sappiano dove sono custodite e che sappiano usarle;*
- ✓ *Accertarsi che siano imbarcati i documenti di bordo e quelli personali;*
- ✓ *Verificare che i documenti e gli strumenti nautici siano a bordo e in perfetto ordine e aggiornati;*
- ✓ *Accertarsi e verificare che l'unità sia adeguatamente rifornita di carburante e viveri più che sufficienti per il tipo di navigazione che si intende intraprendere;*
- ✓ *Verificare e controllare che scafo, motore, accessori e componenti dell'unità siano integri e perfettamente funzionanti;*
- ✓ *Verificare che le condizioni meteorologiche attuali e previste consentano una navigazione sicura;*
- ✓ *Prendere nota di eventuali Avvisi ai naviganti riguardanti la zona interessata dalla navigazione che intende intraprendere;*
- ✓ *È buona norma comunicare all'Autorità Marittima la propria partenza e il piano di navigazione previsto;*
- ✓ *È giudizio insindacabile del Comandante decidere se e quando salpare e se e quando rientrare in porto.*

Durante la navigazione il Comandante deve...

- ✓ *Dirigere tutta la navigazione e in particolare: le manovre di entrata e uscita dai porti e in canali, fiumi e ovunque la navigazione presenti difficoltà, le manovre di ancoraggio e ormeggio;*
- ✓ *Ascoltare regolarmente i bollettini meteorologici;*

- ✓ *Assicurare con ogni mezzo la salvezza della spedizione, in caso di pericolo;*
- ✓ *Dirigere le operazioni di abbandono della nave:*
 - È l'unico che ordina l'abbandono della nave;
 - Si assicura che tutte le persone indossino le cinture di salvataggio;
 - Si assicura che il mezzo di salvataggio sia provvisto di tutto il necessario;
 - Infonde fiducia e coraggio, provvedendo a che tutte le persone abbandonino la nave nelle migliori condizioni di sicurezza;
 - Abbandona la nave per ultimo, facendo il possibile per salvare le carte di bordo;
 - Comanda il mezzo di salvataggio.
- ✓ *Porsi a disposizione dell'Autorità per eventuali operazioni di soccorso a una nave o a una persona in pericolo, o per l'estinzione di un incendio;*
- ✓ *Osservare i divieti e i limiti di navigazione imposti dall'Autorità; deve osservare le disposizioni relative alle segnalazioni di sicurezza.*

All'arrivo in porto il Comandante deve...

- ✓ *In caso di evento straordinario (collisione, falla, incendio, avvistamento relitti, assistenza o salvataggio, uomo in mare, infortuni a persone, ecc...) all'arrivo in porto presentare all'Autorità Marittima (consolare all'estero) la “denuncia di evento straordinario”*
La Denuncia va presentata:
 - Entro 3 giorni dall'approdo;
 - Entro 24 del caso i cui l'evento abbia coinvolto l'incolumità fisica delle persone.

Soccorso in mare

Il soccorso può essere:

- **Assistenza**: quando l'unità soccorsa non è in imminente pericolo di naufragio e può collaborare con l'unità soccorritrice.
- **Salvataggio**: quando l'unità soccorsa è in imminente pericolo di naufragio o già naufragata.

Il soccorso in mare alle persone è un obbligo previsto dalla legge, con sanzioni penali in caso di omissione di aiuto, a condizione che le persone soccorritrici non corrano esse stesse grave pericolo.

Si ha l'obbligo di prestare soccorso a un'unità in pericolo, tranne in caso di grave rischio per l'unità soccorritrice.

Il soccorso alle persone è gratuito.

L'assistenza e/o il salvataggio di un'unità, che non ha espresso un ragionevole rifiuto a essere assistita, danno diritto:

- Al rimborso delle spese sostenute e dei danni subiti;
- A un compenso proporzionale al valore di quanto salvato.

Infrazioni

Tutte le sanzioni pecuniarie sono state scorporate dal Codice della navigazione, al fine di ottenere ammende più eque per le infrazioni alla normativa della navigazione commesse dai diportisti.

- ✓ ***Alcune delle infrazioni che non costituiscono reato e sono soggette alla sola sanzione amministrativa (ammenda):***
 - Navigare oltre il limite consentito dall'abilitazione dell'unità;
 - Navigare senza avere a bordo i previsti documenti;
 - Imbarco di persone oltre il numero massimo consentito;
 - Mancanza a bordo delle previste dotazioni di sicurezza.
- ✓ ***Alcune delle infrazioni che costituiscono reato non depenalizzato e comportano la denuncia all'Autorità Giudiziaria:***
 - Condurre un'unità senza avere ottenuto la prevista abilitazione al comando;
 - Navigare di notte senza i fanali previsti;
 - Omissione di soccorso a navi o persone; .
 - Causare l'incendio o il naufragio di un'unità;
 - Navigare a motore in zone vietate di aree marine protette opportunamente segnalate.

Per quanto riguarda le infrazioni ai divieti di navigazione nelle aree marine protette, è importante sapere che i limiti geografici delle aree protette devono essere individuati con segnali AISM-IALA. In caso di navigazione a motore in zone vietate:

- Se in loco esistono i mezzi di segnalazione, le violazioni sono punite con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da 100 a 12.900 euro;
- Se non esiste la segnalazione prevista, in caso che il conduttore dell'unità non sia a conoscenza dei vincoli restrittivi locali, la sanzione amministrativa è compresa tra 200 e 1.000 euro.

Locazione e noleggio delle unità da diporto

Le navi, le imbarcazioni e i natanti da diporto possono essere utilizzati mediante contratti di locazione o di noleggio.

Tale utilizzazione è annotata nei registri di iscrizione delle unità da diporto e gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

Per esercitare queste attività non è richiesta alcuna autorizzazione amministrativa; è sufficiente che le imprese siano iscritte presso la competente Camera di Commercio.

Locazione

È il contratto con cui una delle parti (locatore) si obbliga, dietro corrispettivo, a far godere all'altra, per un dato periodo, l'unità da diporto.

L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi.

Per comandare le unità da diporto in contratto di locazione è necessario solo avere la patente nautica richiesta dal tipo di unità.

Noleggio

È il contratto con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto.

L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

Per comandare un'imbarcazione adibita al noleggio è necessario il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.

Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne occorrono i seguenti requisiti:

- Aver compiuto i 21 anni di età;
- Essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto in corso di validità e conseguite da almeno 3 anni;
- Essere iscritto nella terza categoria del personale navigante.